

SOGEAAL

Aeroporto di Alghero Fertilia - Adeguamento infrastrutture di volo ICAO, miglioramento accessibilità aeroporto "REALIZZAZIONE NUOVA SALA ARRIVI"

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE LAVORI SULLA BASE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE
CUP H11F11000320001 CIG 6474174166

Quesito n. 1

Domanda

Ci riferiamo al Bando Integrale di Gara e in particolare al punto N. Requisiti minimi 2) per la progettazione esecutiva.

E' indicato al punto 2a) l'espletamento, negli ultimi dieci anni di servizi... (omissis), e al punto 2 b) lo svolgimento di due dei servizi... (omissis).

Si chiede di specificare in maniera più dettagliata che cosa si richiede nel punto 2B) e di conseguenza cosa consiste la differenza tra quanto richiesto nel punto 2 b) stesso e il punto 2a) in quanto, da una prima interpretazione sembra venga richiamato il medesimo requisito.

Risposta

I requisiti richiesti al punto N-2a e al punto N-2b trovano riscontro nell'art. 263, comma 1, lettere b) e c) del DPR 207/2010.

In particolare si precisa che:

- il punto 2a si riferisce all'importo complessivo dei lavori per i quali sono stati espletati i servizi di ingegneria per ciascuna classe e categoria;
- il punto 2b si riferisce ai "servizi di punta" e prevede l'avvenuto svolgimento, per ciascuna classe e categoria, di almeno due servizi relativi a lavori il cui importo complessivo non sia inferiore alla soglia indicata (0,80).

Quesito n. 2

Domanda 1

Con riferimento al [p.to 2b\)](#) ed al relativo chiarimento riportato nell'ultimo capoverso di pagina 6 del disciplinare di gara, si chiede di precisare la dicitura: "omissis...nel caso di prestazioni parziali, potranno essere considerati i servizi che raggiungono l'importo richiesto con riferimento alle relative aliquote previste dalla tabella Z-2 del DM 31/10/2013 n.143... omissis".

Da una prima lettura sembrerebbe che un servizio di progettazione esecutiva in categoria E.03 di importo pari a 1.000.000 Euro, potrebbe essere computato ai fini dei requisiti di cui al punto 2b) per un importo pari a $0.6 * 1.000.000 = 600.000$ Euro.

In tal modo sarebbe necessario disporre di un requisito di progettazione, per esempio esecutiva, di un importo lavori non inferiore a 1.326.000 Euro che, mediato tramite il fattore 0.6 di tabella Z-2, condurrebbe ad un importo pari a quello richiesto, pari a 0.8 volte quanto previsto per la categoria E.03, ossia $0.6 * 1.326.000 = 796.000 = 0.8 * 995.000$ Euro. In sostanza verrebbe ad essere richiesto un servizio di progettazione di importo lavori oltre 1.66 ($1.326.000 / 796.000$) volte maggiore delle opere previste nell'intervento.

Si chiede di confermare la correttezza della interpretazione, evidenziando tuttavia che una siffatta impostazione appare confliggente con quanto disposto nell'art.263 comma 1 lett. c del DPR 207/2010, che, senza riferimento alcuno alla mediazione degli importi mediante le aliquote della tabella Z-2 del predetto decreto, recita: *“all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento”*.

Domanda 2

Con riferimento al [p.to 2a\)](#) ed al relativo chiarimento riportato nel penultimo capoverso di pagina 6 del disciplinare di gara, si chiede di precisare la dicitura: *“omissis...nel caso di prestazioni parziali, i valori relativi all'importo dei lavori dovranno essere determinati con riferimento alle relative aliquote previste dalla tabella Z-2 del DM 31/10/2013 n.143... omissis”*.

Da una prima lettura sembrerebbe che un servizio di progettazione esecutiva in categoria E.03 di importo pari a 1.000.000 Euro, potrebbe essere computato ai fini dei requisiti di cui al punto 2a) per un importo pari a $0.6 * 1.000.000 = 600.000$ Euro.

In tal modo sarebbe necessario disporre di un requisito di progettazione, per esempio esecutiva, di un importo lavori non inferiore a 3.316.000 Euro che, mediato tramite il fattore 0.6 di tabella Z-2, condurrebbe ad un importo pari a quello richiesto, pari a 2 volte quanto previsto per la categoria E.03, ossia $0.6 * 3.316.000 = 1.990.000 = 2 * 995.000$ Euro. In sostanza verrebbe ad essere richiesto un importo di progettazione di oltre 3 volte maggiore delle opere previste nell'intervento.

Si chiede di confermare la correttezza della interpretazione, evidenziando tuttavia che una siffatta impostazione appare confliggente con quanto disposto nell'art.263 comma 1 lett. b del DPR 207/2010, che, senza riferimento alcuno alla mediazione degli importi mediante le aliquote della tabella Z-2 del predetto decreto, recita: *“all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie”*.

Risposta

Per quanto ai quesiti di cui sopra preliminarmente appare opportuno evidenziare che nella fattispecie non si applicano le disposizioni dell'art. 263 del DPR 207/2010, in quanto si tratta di procedura di appalto esperita nell'ambito dei "Settori Speciali" per i quali opera la disciplina di cui al successivo art. 339.

Ciò premesso, si precisa che i requisiti di cui al punto N-2 del bando di gara sono stati stabiliti dopo attenta ponderazione, tenendo conto della rilevanza dell'intervento programmato ai fini della riqualificazione complessiva dell'aerostazione e del fatto che i servizi di ingegneria richiesti presuppongono un alto livello di professionalità e una notevole esperienza nella progettazione e realizzazione di opere complesse.

I criteri adottati per la valutazione dei servizi, laddove è previsto che nel caso di prestazioni parziali, debbano essere considerate pro quota le attività effettivamente svolte, sono assolutamente logiche e coerenti, non potendosi configurare una situazione nella quale un'attività relativamente marginale (es.

Progettazione preliminare, PSC etc) abbia lo stesso "peso" della prestazione riferita all'intero svolgimento dell'opera.

Si fa infine rilevare che l'interpretazione prospettata, concettualmente condivisibile, non è corretta numericamente in quanto considera le aliquote relative ad attività non riconducibili alla progettazione dell'opera (Supporto al RUP).

Domanda 3

Con riferimento ai contenuti minimi del progetto definitivo previsti nell'art. 26 del DPR 207/2010, in particolare dovendosi redigere la relazione archeologica, si richiede copia della verifica preventiva di interesse archeologico del progetto preliminare posto a base di gara, unitamente al parere espresso dalla sovrintendenza di competenza.

In mancanza di tali documenti, dovendosi procedere ad analisi più attente ed approfondite, si chiede di voler valutare una proroga di 30 giorni del termine di presentazione dell'offerta.

Risposta

Richiamando quanto riportato all'ultimo paragrafo di pagina 4 della Relazione tecnica architettonica, allegata al progetto, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 163/2006, ultimo capoverso, non si è resa necessaria la verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare".

Rimangono fermi i termini di partecipazione alla gara

Domanda 4

E' possibile partecipare con la categoria OG11 classifica III bis, non possedendo la categoria OS30.

Risposta

L'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori della categoria OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta, ai sensi dell'art. 79, comma 16, del DPR 207/2015.

Domanda 5

La scrivente è munita di attestazione SOA idonea per l'esecuzione dei lavori in oggetto, ma non per la progettazione, quindi indicherà in sede di gara i progettisti.

I progettisti che verranno indicati possono essere due o più professionisti singoli oppure è necessario che si raggruppino in Associazione Temporanea di Professionisti?

Risposta

Ove vengano indicati due o più professionisti, gli stessi si intendono riuniti in Associazione Temporanea e, pertanto, sono tenuti ad applicare le relative disposizioni del bando di gara.

Considerato, peraltro, che il contratto di appalto verrà sottoscritto dall'Impresa, ai professionisti associati non verrà richiesta la formale costituzione della A.T.P.

Domanda 6

I progettisti individuati presentano carenze di certificazione in merito a servizi relativi alla categoria IC, mentre le altre categorie sono ampiamente soddisfatte.

E' possibile coprire la categoria mancante IC con altre categorie (ad esempio la IIIC)?

Risposta

I requisiti debbono essere coperti in ciascuna delle classi e categorie indicate al punto E.2 del bando.

Domanda 7

In merito alle categorie di progettazione vorremmo precisare che il Progettista che intendiamo indicare, pur non avendo certificazioni per la categoria IC, è in possesso di certificazioni per svariati

milioni di euro relativamente alla categoria ID, la quale, in quanto dotata di un coefficiente di complessità superiore (TAVOLA Z-1 D.M. 143/2013), ricomprende la categoria richiesta IC. (Vedasi anche la pubblicazione dell'ANAC “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”).

<http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/Serv.Arch.Ing..pdf>

Vogliate quindi cortesemente confermarci che la certificazione per la categoria ID, di congruo importo e ottenuta per la realizzazione della parte edilizia di un parco eolico, verrà da Voi accettata in sostituzione di quella per la categoria IC.

Risposta

Senza entrare nel merito della tipologia delle opere indicata, per la cui compiuta valutazione si fa riserva di effettuare le eventuali successive verifiche, si precisa che i servizi riconducibili effettivamente alla categoria ID qualificano per le opere della categoria IC, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del DM 143/2013.